



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Prot.n./P/99/
Cod. NC7A
Cod. PA/pa

000650

Roma,

- 4 MAR. 1999

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Progettazione e direzione lavori relativi a edifici di rilevanza artistica. Competenze professionali. T.A.R. Puglia - Sentenza n. 929/98.

Con la presente, si trasmette per opportuna conoscenza, copia di una nota con cui l'Ordine degli Architetti di Bari ha inviato a questo Consiglio la sentenza in oggetto, emanata dalla Sezione Prima del T.A.R. Puglia.

Con tale sentenza, il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile l'istanza di annullamento, avanzata dagli Ordini degli Ingegneri di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, di un provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bari ha stabilito di "riservare ai soli professionisti «Architetti» la progettazione e la direzione di lavori degli interventi su edifici non vincolati, che presentano caratteristiche artistiche sia pur non rilevantissime, nonché gli interventi su edifici titolati, anche per la parte che pur riguardi solo l'aspetto tecnico".

Il Tribunale ha così confermato, citando – a sostegno delle proprie argomentazioni – la giurisprudenza intervenuta in materia, l'esclusiva competenza degli architetti "per le opere edilizie che presentino carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sebbene la parte tecnica possa essere realizzata anche che Ingegnere in stretta collaborazione con l'Architetto".


Inoltre, la stessa sentenza ha rigettato la tesi dei ricorrenti secondo cui i limiti imposti dall'art. 52 del R.D. n. 2537/25 dovrebbero essere considerati superati dalla direttiva 85/384/CEE. Tale direttiva – ha concluso il Tribunale – richiede, infatti, "quali condizioni per il riconoscimento in Italia del titolo di studio di Architetto e la conseguente ammissione all'esercizio della professione, una formazione culturale che abbia riguardato principalmente l'architettura e che abbia avuto la durata di almeno quattro anni".

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.



● ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BARI

• Data 10 FEB. 1999

• Prot. 128/99

• Ns. Rif.

• Vs. Rif.


Ill.mo Presidente
Consiglio Nazionale Architetti
Dr. Arch. Raffaele SIRICA
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Egregio Presidente,

a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso n. 1532 del 1997 proposto dagli Ordini degli Ingegneri di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce contro il sottoscritto Ordine degli Architetti della Provincia di Bari e contro la Soprintendenza BB.AA.AA. di Bari nonché contro il Ministero per i Beni Culturali ed Architettonici, giusta sentenza nr. 929/98, data l'importanza dell'argomento trasmetto copia della stessa, affinché il C.N.A. sempre che Lei lo ritenga opportuno, possa darne ampia diffusione presso tutti gli altri Ordini Provinciali.

Con la presente, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Il Presidente
Dr. Arch. Amedea G. de PINTO



929/98

Nr. _____ Reg. Dec.
Nr. 1532 Reg. Ric.
Anno 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1532 del 1997 proposto da:

- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore,
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del Presidente pro tempore,
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore,
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo De Bellis, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Bari, al Corso Vittorio Emanuele n. 143;

C O N T R O

- il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona dell'On.le Ministro pro tempore,
- la SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DI BARI, in persona del Soprintendente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui ufficio sono domiciliati ex lege.

e nei confronti

-dell'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Lanza, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n.262,

-del COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

della nota della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari (n.6812 del 20.3.1997) con la quale si è disposto di riservare ai soli professionisti "Architetti" la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi su edifici non vincolati, che presentano caratteristiche artistiche sia pure non rilevantissime, nonché gli interventi su edifici tutelati, anche per la parte che pur riguardi solo l'aspetto tecnico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12.11.1997 il Presidente dott.

Giuseppe Rizzi;

Uditi l'avv. Carlo De Bellis per i ricorrenti, l'Avv. dello Stato Ines Sisto per l'Amministrazione resistente e l'avv. Rossana Lanza per l'Ordine degli Architetti, controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Con atto notificato il 27.5.1997, depositato il 29.5.1997 l'Ordine degli Ingegneri delle Province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, ha impugnato la nota provvedimento prot. n.6812 del 20.3.1997 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha disposto di riservare ai soli professionisti "Architetti" la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi su edifici non vincolati, che presentano caratteristiche artistiche sia pure non rilevantissime, nonché gli interventi su edifici tutelati, anche per l'aspetto che pur riguardi solo la parte tecnica, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art.18 L. 1089/1939; Violazione dell'art.57 R.D. 2537/1925; Eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento; Incompetenza.

La Soprintendenza avrebbe imposto alle Amministrazioni comunali una pregiudiziale per interventi su edifici vincolati o comunque di rilevanza artistica, in mancanza di rapporto di sovraordinazione gerarchica tra organi statali e comunali.

2. Falsa applicazione dell'art.52 del R.D. 2537/1925; Violazione degli artt. 7 e 33 della L. 1150/1942; Eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti; difetti di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; sviamento; Violazione dell'art.3 L. 241/1990, e del principio della trasparenza.

La Soprintendenza avrebbe esteso la competenza riservata agli Architetti anche su tutti gli edifici artistici non vincolati ex L. 1089/1939.

3. Sviamiento; Violazione dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.

La Soprintendenza avrebbe limitato la competenza degli Ingegneri in tema di interventi di natura tecnica su edifici tutelati, ritenendo che detti interventi possano incidere sulle strutture storico-artistiche.

4. Violazione della direttiva C.E.E. del 10.6.1985 concernente le attività del settore dell'Architettura; Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti; illogicità.

L'atto impugnato risulterebbe viziato per contrasto con la normativa comunitaria, la quale avrebbe operato una totale equiparazione tra ingegneri e architetti.

Con memorie depositate il 31.10.1997, l'Amministrazione dei Beni culturali ed Ambientali, nonché il controinteressato Ordine degli Architetti hanno illustrato le proprie tesi difensive.

DIRITTO

Il ricorso in esame verte sulla nota 20.3.1997 della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, concerne i limiti della professione degli ingegneri rispetto alle opere edilizie che presentino rilevante carattere artistico ai sensi dell'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 ed invita le Amministrazioni comunali alla puntuale osservanza della suddetta normativa.

Ad avviso del Collegio, con la nota impugnata, la Soprintendenza ha inteso esprimere il proprio parere sulla interpretazione da dare

all'art.52 del citato decreto del 2537/1925 a seguito di richieste in tal senso pervenute da più parti; pertanto in mancanza di qualsiasi rapporto di subordinazione gerarchica tra le Amministrazioni comunali e la Soprintendenza, l'atto impugnato non può essere considerato quale espressione di potestà autoritativa vincolante, nè tantomeno può avere valenza giuridica di provvedimento a contenuto generale.

Le contestazioni formulate dai ricorrenti in ordine al contenuto della nota, non appaiono convincenti.

La giurisprudenza, che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, ha sempre confermato la competenza esclusiva degli Architetti per le opere edilizie che presentino rilevante carattere artistico, nonchè il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sebbene la parte tecnica possa essere realizzata anche da Ingegnere in stretta collaborazione con l'Architetto (TAR Umbria, 3 giugno 1996, n. 211; TAR Emilia Romagna, II Sez., 24 gennaio 1992, n. 24; TAR Lombardia, I Sez., 21 ottobre 1994, n. 816). Nè può condividersi la tesi dei ricorrenti secondo cui i limiti imposti dall'art.52 del R.D. 2537/1925 dovrebbero essere considerati superati dalla direttiva C.E.E. n. 384 del 10 giugno 1985.

Detta direttiva, recepita in Italia con decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 129, ha una formulazione testuale diversa, richiedendo all'art.2, quali condizioni per il riconoscimento in Italia del titolo di studio di Architetto e la conseguente ammissione all'esercizio della professione, una formazione culturale che abbia riguardato

3

Dec.
Ric.

principalmente la architettura e che abbia avuto la durata di almeno quattro anni.

Le considerazioni che precedono concludono per l'inammissibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione I -

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.11.1997, con l'intervento dei Magistrati

Giuseppe Rizzi Presidente, rel.

Pietro Morea Consigliere

Renato Fiandaca Consigliere.

In luogo del Presidente Rizzi, deceduto, sottoscrive il Consigliere anziano

Dott. Pietro Morea - ex art. 132 c.p.c..

Pietro Morea

Publicata mediante deposito in
Segreteria il **19 DIC 1998**
(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 136)



Il Collaboratore
di Cancelleria
ms. Domenico Antonino